



San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

Polizia Urbana



Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 16.04.2004

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Luminarie
- Art. 7 Addobbi festoni e cartelli senza fini pubblicitari
- AT. 8 Attività vietate su suolo pubblico

TITOLO 3 NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

- Art. 9 Marciapiedi e portici
- Art.10 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art.11 Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art.12 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art.13 Nettezza e decoro del suolo e dell'abitato
- Art.14 Sgombero neve
- Art.15 Rami, siepi e piante
- Art.16 Pulizia fossati
- Art.17 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art.18 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e attività di produzione di beni e di servizi
- ART.19 Esposizione di panni e di tappeti.Cura e pulizia superfici dei balconi

TITOLO 4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art.20 Ripari ai pozzi, alle cisterne e simili
- Art.21 Oggetti mobili
- Art.22 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- Art.23 Trattamenti antiparassitari
- Art.24 Trasporto di materiali pulverulenti
- Art.25 Sosta o fermata di veicoli a motori
- Art.26 Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.27 Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)
- Art.28: Accensione di fuochi

TITOLO 5

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art.29 Attività ludiche, d'intrattenimento, di svago o di utilizzo di strumenti musicali
- Art.30 Attività temporanee rumorose
- Art.31 Abitazioni private
- Art.32 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria
- Art.33 Biliardini, flipper e giochi elettronici all'esterno dei locali
- Art.34 Uso dei dispositivi antifurto
- Art.35 Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili cannoni ad onda d'urto antigrandine
- Art.36 Uso di macchine da giardino

TITOLO 6

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art.37 Animali di affezione
- Art.38 Custodia e tutela degli animali
- Art.39 Cani
- Art.40 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
- Art.41 Protezione della fauna selvatica

TITOLO 7

POLIZIA ANNONARIA

- Art.42 Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Art.43 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e artigianali
- Art.44 Attività miste
- Art.45 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.46 Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
- Art.47 Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
- Art.48 Occupazioni per espropriazione di merci
- Art.49 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art.50 Inseadimento di attività produttive
- Art.51 Targhetta dell'amministratore di condominio

TITOLO 8
USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E
CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art.52 Definizione di verde pubblico
- Art.53 Attività vietate sul verde pubblico
- Art.54 Interventi sul verde esistente
- Art.55 Alberi di particolare pregio
- Art 56 Veicoli a motori e rimorchi
- Art.57 Velocipedi e pattini a rotelle

TITOLO 9
VARIE

- Art.58 Raccolte di materiale e vendite di beneficenza
- Art.59 Accattonaggio
- Art.60 Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art.61 Divieto di campeggio libero
- Art.62 Balneazione
- Art.63 Contrassegni del comune
- Art.64 Artisti di strada e mestieri girovaghi

TITOLO 10
SANZIONI E ORGANI DELEGATI

- Art.65 Sanzioni amministrative e organi delegati
- Art.66 Organi delegati

TITOLO 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art.67 Abrogazione di norme
- Art.68 Entrata in vigore
- Art.69 Norma finale

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs.n.112/98 (conferimento e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I, Legge 15.03.1997 nr.59).

Art.3 Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia Municipale, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt.17 e 18 della L.689/81.

Art.4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta comunale, entro gli importi minimi e massimo stabiliti dalla deliberazione del Consiglio comunale.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.5

Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6

Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e in ogni caso dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la posizione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Assieme alla comunicazione di cui sopra dovrà presentare copia di polizza per specifica copertura assicurativa per eventuali danni.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà, è in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi, e supporti in genere sulle facciate degli edifici dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano la parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,00 se invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e dalla tenuta degli occhielli e

delle funi anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la posizione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.7

Addobbi, festoni e cartelli senza fini pubblicitari

1) Non è richiesta alcun'autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) dell'art.6.

2) Per motivi di pubblico interesse e di ordine tecnico può essere autorizzato il posizionamento su aree pubbliche e private di cartelli pubblicizzanti manifestazioni ed iniziative a carattere temporaneo di carattere culturale, ricreativo, sportivo e politico (sagre, feste, ricorrenze ecc); nei centri abitati la posizione di tali cartelli può derogare alle distanze minime stabilite dal vigente Codice della Strada sempre e in ogni modo nel rispetto della sicurezza stradale.

3) Le spese per la posizione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

4) La violazione ai commi di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150.00 salvo l'applicazione delle norme previste dal vigente Codice della strada.

Art.8

Attività vietate su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) Lavare i veicoli;
- b) Eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o in ogni modo deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili; nonché lo scoppio di petardi;
- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche ed a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibili nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1), punto c), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione di cui al comma 1), punto f), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le violazioni di cui al comma 1) lett. a), b), d), e), g), h), i) e al comma 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art.9

Marciapiedi e portici.

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei portici e marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.10

Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) Ai proprietari di edifici o altre opere edilizie che fanno temere pericolo per la pubblica incolumità, è fatto obbligo di demolirle o ripararle entro il termine stabilito dall'autorità preposta. In caso di inadempienza di quanto sopra si provvederà ad eseguire i lavori d'ufficio con le relative spese a carico del proprietario stesso.

2) I proprietari degli edifici o in ogni modo i titolari di un titolo reale di godimento di un bene, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione e in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

5) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche in tema di rifiuti e casi determinanti situazioni di antigienicità.

7) I proprietari, gli affittuari, i frondisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli Enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1) 2), comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 3) 4) 5) 6), 7) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.11

Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea di materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

- 2) Su edifici privati in mancanza di espresso consenso dei proprietari è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte, e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art.12

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) I proprietari e i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e lo spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e "imhoff".

2) Le operazioni di cui sopra devono essere effettuate da ditte adeguatamente autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, munite di idonee attrezzature e di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.13

Nettezza e decoro del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività del mercato, e del Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale si affaccia.

3) I rifiuti urbani e assimilabili, devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo predisposti utilizzando idonei sacchi chiusi, è inoltre fatto divieto a chiunque di abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori stessi.

4) E' vietato depositare all'interno dei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti tossici e nocivi, speciali non assimilabili a rifiuti urbani, che devono essere smaltiti nelle forme previste dalla Legge. Tale divieto è esteso anche per i rifiuti urbani e speciali assimilabili per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

5) Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino che intendono organizzare feste, sagre, corse etc., o manifestazioni di tipo culturale,

sportivo, ricreativo etc. su strade e aree pubbliche, devono provvedere all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.

6) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazioni di aree pubbliche o d'uso pubblico o qualsiasi altro intervento relativo ad opere stradali e infrastrutture varie, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

7) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.

8) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

9) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia provocare la dispersione dei rifiuti stessi e il sollevamento molesto di polveri.

10) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni e aree private non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono tenerli costantemente liberi da materiali di scarto e da rifiuti in genere. e adeguatamente recintati così da evitare l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali aree dovranno essere periodicamente falciate e tenute pulite onde evitare pericolo di incendi e il proliferare di insetti e animali nocivi evitando comunque situazioni di antigiene.

11) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

12) Per le violazioni al comma 4) è prevista una sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00, salvo l'applicazione del norme di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.14 **Sgombero neve**

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori degli edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 6) comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.15 **Rami, siepi e piante**

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.16 **Pulizia fossati.**

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) I detriti, le ramaglie, le canne e la vegetazione in germinare, risultante dalla pulizia dei fossati, deve essere rimossa, e trasportata a cura dei proprietari, affittuari e/o frontisti del fondo relativo.

4) All'interno dei centri abitati, è vietato impiantare alberi, siepi vive o piantagioni, compreso seminativi, in corrispondenza – prossimità di intersezioni o all'interno di curve stradali che arrechino disturbo o limitino il campo visivo degli utenti della strada.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.17

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.18

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi.

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti alla sistemazione di contenitori portarifiuti previsti dal vigente Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, i titolari e i gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, o di attività di produzioni di beni e servizi devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.19

Esposizione di panni, di tappeti, cura e pulizia superfici dei balconi

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea del parapetto di

terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora arrechino danno o disturbo.

2) La pulizia delle superfici di davanzali, balconi e terrazzi deve avvenire avendo cura di non causare precipitazioni di liquidi e solidi nelle aree pubbliche e spazi sottostanti.

3) La violazione di cui ai commi 1), 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art.20

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art.21

Oggetti mobili

1) E' vietato stendere il bucato su finestre oltre la linea di parapetto di balconi e terrazze prospicienti spazi e aree pubbliche impedendo comunque lo sgocciolamento sottostante.

2) I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento devono essere convenientemente assicurati; l'annaffiamento e la cura degli stessi deve avvenire avendo cura di non causare precipitazioni di liquidi e solidi nelle aree pubbliche e spazi sottostanti.

3) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato al pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza non inferiore a m. 2.20.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.22

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto ad acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.23 **Trattamenti antiparassitari**

1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazioni o posti di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e l'impiego di biopesticidi nei giardini e negli orti per la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante, è consentito nei rispetti dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti sono utilizzati.

3) Ogni qualvolta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati è fatto obbligo a chiunque, di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica, è comunque sempre fatto obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata, ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;
- c) di non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) di non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;

- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzione di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto alla Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli a adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrogazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione Regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;

4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), d), h, i), k), l), m), o), p), q).

6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

Art.24

Trasporto di materiali pulverulenti

1) Il trasporto effettuato dalle imprese mediante autoveicoli o mezzi d'opera di materiali/polverume in forma sfusa, potrà avvenire sulle strade e aree pubbliche solamente utilizzando mezzi dotati di strutture di contenimento con tenuta stagna (cisterne cassoni, ecc.) o dotati di idonea copertura amovibile posta in opera efficacemente al fine di impedirne la dispersione delle polveri.

2) Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art.25

Sosta o fermata di veicoli a motori

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali e di pubblica utilità.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00, salvo l'applicazione delle norme previste dal Codice Della Strada.

Art.26

Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e molestia ai cittadini.

2) La violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 oltre ai provvedimenti previsti dalle normative di settore. L'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 27
Depositi esterni
(protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che non si adottino idonee coperture che devono essere impiegate nei momenti in cui non sono in atto precipitazioni meteoriche.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art.28
Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare rifiuti e/o materiali di qualsiasi tipo, o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva per le aziende agricole di effettuare la bruciatura sul posto di piante e dei residui di potatura invernale come misura di profilassi fondamentale per il contenimento delle infezioni da *Erwinia amylovora* e per altri eventuali motivi fitosanitari disposti dagli Enti competenti.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art.52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt.100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito su aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.29

Attività ludiche, di intrattenimento, di svago o di utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all'art.1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrecano disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale, limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26 12.1995 di cui al successivo art. 30.

2) Dalle ore 23,00 alle ore 7,00, nelle aree di cui sopra, è altresì vietato praticare giochi o attività ludiche in generale che arrechino disturbo (fatte salve le manifestazioni temporanee provviste di specifica autorizzazione comunale), cantare o urlare.

3) Di norma, per pubblici esercizi, circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano un sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le immissioni sonore e le attività non consentite.

5) La violazione di cui al comma 3) è comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00.

Art.30

Attività temporanee rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività dei cantieri edili stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchine o attrezzature rumorose (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc), anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe concesse dal Comune dietro

specifica istanza ove ne ricorrano le condizioni, potranno svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 e di Sabato dalle ore 07,00 alle 14,00.

3) Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge Regionale 09.05.2001 n.15 e della relativa delibera di Giunta Regionale nr. 45/2002. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività da svolgere.

4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc..

5) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00.

6) Su tutto il territorio comunale è proibito utilizzare motori non elettrici per il raffreddamento di frigoriferi posti su autocarri, autotreni ed autoarticolati, se stazionati in centri urbani e comunque ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali od industriali e comunque non in prossimità dalle abitazione (almeno a 100 metri).

7) Le violazioni ai sopraccitati 1), 3), 4), 6) commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. La violazione al comma 2) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dell'art.10, comma 3 della L.447/95 e dall'art. 16 della Legge Regionale nr.15 del 09.05.2001.

Art.31 **Abitazioni private**

1) Nelle abitazioni private non è consentite far funzionare apparecchiature fonti di molestia e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati consentendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) Il divieto di cui al comma 1) non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00 dei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orari devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5) La violazione dei commi 1), 2), 3), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €50,00 a €150,00, e la cessazione immediata dell'attività.

6) La violazione del comma 4) comporta la sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art.32

Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1) Gli impianti di climatizzazione o condizionamento aria installati all'esterno di edifici devono essere acusticamente schermati o orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.

2) Nelle abitazioni, non potranno essere usati apparecchi che provocano rumore o vibrazioni tali da arrecare disturbo al vicinato. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art.33

Biliardini, flipper e giochi elettronici all'esterno dei locali

1) E' vietata l'installazione degli apparecchi o congegni di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art.1 comma 2 del Decreto 27.10.2003.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art.34

Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera g) della L.447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne è disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art.35

Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili e cannoni ad onde d'urto antigraedine

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antistorno" o altri dissuasori sonori, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati.

2) L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore 6,00 alle 21,30 al tramonto con cadenza di sparo o di emissione non inferiore a 3 minuti e la bocca di sparo non orientata verso le abitazioni. Tali orari a fronte di particolari esigenze potranno subire modifiche previa adozione di apposita ordinanza.

3) L'uso dei cannoni ad onde d'urto antigraedine è consentito e disciplinato dalle norme contenute nell'apposito Regolamento approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n.43 del 05.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

4) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art.36
Uso di macchine da giardino

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali , escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00; nei giorni festivi e di sabato, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

TITOLO 6

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.37

Animale di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato, specialmente di notte, con insistenti, prolungati latrati e guaiti, nonché assicurarsi che gli animali stessi non possano provocare danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art.38

Custodia e tutela degli animali

- 1) Le persone che conducono cani, o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso i giardini e le aree verdi sono tenuti a rimuovere le loro deiezioni ovvero a condurre l'animale presso le apposite piazzole predisposte all'uopo. E' vietato a chiunque:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche se randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.
- 3) E' vietato abbandonare animali domestici.
- 4) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 5) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

6) Con apposita ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

7) La violazione di cui al commi 1), 2), 4), 5) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) La violazione di cui al comma 2)-3) comporta una sanzione amministrativa da €75,00a €500,00 fatto salvo l'applicazione della legge penale e amministrativa.

Art.39 Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico a condurli con apposito guinzaglio.

2) I cani di razza pit_bul e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale quando sono condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono essere muniti di guinzaglio e di museruola previsti dall'art.83 1) comma lettera c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n.320.

3) Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani di cui al comma 2);

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art.1) commi 2), 3) della L. 14.12.2000 n. 376;

d) ai minori di diciotto anni, agli interdetti e/o inabilitati di possedere e/o detenere i cani delle razze di cui al comma 2).

4) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

6) I proprietari dei cani si devono adoperare affinché gli animali siano messi in condizione di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori delle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

7) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

8) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

9) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 20 giorni.

10) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 13,00 a €77,00.

11) La violazione di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a €150,00.

12) La violazione del comma 3) lettera a) b) e c) comporta una sanzione amministrativa da €150,00 a €500,00; mentre per la lettera d) da €77,00 a €270,00.

13) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

14) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €150,00.

Art.40

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a€150,00.

Art.41

Protezione della fauna selvatica

1) E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante. Tale divieto deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2) E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale e internazionale a tutela delle stesse.

TITOLO 7

POLIZIA ANNONARIA

Art. 42

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

1) Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio alle seguenti condizioni:

- a) se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura fissa o inamovibile in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti;
- b) se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.

2) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal D.Lgs n.114/98, l'inosservanza di quanto previsto ai punti a) –b) - costituisce violazione del divieto di commercio al dettaglio e all'ingrosso nello stesso locale e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della regolarizzazione dell'attività.

Art.43

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e artigianali

1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentari abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per piani di appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L R. 26.07.2003 n. 14.

Art.44 **Attività miste**

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni e di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzatura od arredi atti ad individuarne la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico-edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €77,00 a €462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art.45 **Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici delimitati, salvo espressa autorizzazione;
 - c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) E' vietato salvo espressa autorizzazione la vendita di prodotti non inerenti alla commemorazione dei defunti nell'immediate adiacenze dei cimiteri;
 - e) L'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali;
 - f) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
 - g) E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;

h) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

2) Ai sensi del D.Lgs. 24.04.2001 n.170 è consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori e edicolanti; e nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; è pure consentita la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, religiosa o sindacale; e la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. E' inoltre consentita la vendita all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

3) Chi viola le disposizioni di cui al primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.29 comma del D.Lgs. 114/98.

Art.46

Commercio su aree pubbliche - regime delle aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dell'area.

5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art.47

Attività di vendita in forma itinerante : modalità di svolgimento

1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per le vendite non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.29 co.2 del D.Lgs.114/98.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a €462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art.48

Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato; pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.49
**Attività di somministrazione di alimenti o bevande
all'esterno di pubblico esercizio**

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, deve avvenire nel rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi.

2) Agli artigiani che svolgono attività di produzione/vendita per asporto di generi alimentari, quali pizzerie, gelaterie, e rosticcerie, è consentita l'occupazione di suolo pubblico o di aree gravate da servitù di uso pubblico, previo ottenimento della relativa concessione, con una panchina o con un numero limitato di sedie purchè queste siano utilizzate autonomamente dalla clientela e non vadano a concorrere in alcun modo a configurare un'attività di somministrazione (servizio all'esterno dell'esercizio artigianale).

3) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a €462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art.50
Insedimento di attività produttive

1) Chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni prima dell'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio Sportello Unico delle attività produttive, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogo comunicazione.

2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €77,00 a €462,00.

Art.51
Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone e pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 8

USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art.52

Definizione di verde pubblico

1) Le aree adibite a verde pubblico del Comune di San Cesario Sul Panaro si distinguono in:

a.VERDE DI ARREDO

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, zone industriali ed artigianali.

b.VERDE DI SERVIZIO

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature ed arredi, usufruibili dai cittadini quali: parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla funzione degli utenti e/o all' uso pubblico. Può essere delimitato, con o senza recinzione, rivestito di vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti, piante e fiori.

c.VERDE ED EVOLUZIONE NATURALE

E' costituito da impianti, privi di attrezzature ed arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

Art.53

Attività vietate sul verde pubblico

1) Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagioni delle aree destinate a verde pubblico;
- b) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori in genere;

- c) utilizzare strumenti sonori o musicali il cui volume non superi i limiti del piano di zonizzazione e le norme di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico e comunque dopo le ore 23,00;
- d) lordare il suolo in qualsiasi modo, e fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n° 22/99, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
- e) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all' interno delle aree destinate a verde pubblico;
- f) scavalcare recinzioni, transenne o quant' altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- g) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
- h) calpestare o danneggiare le aree verdi coltivate;
- i) fatto salvo quanto previsto dalle normative speciali in materia di insegne e mezzi pubblicitari, collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico;
- l) affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
- m) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi compresi i laghetti e fontane;
- n) ai bambini fino a 10 anni è consentito giocare con la palla senza calpestare o danneggiare gli spazi coltivati;
- o) Le violazioni di cui ai punti precedenti, comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione del punto b) comporta anche l'obbligo della cessione immediata dell' attività di disturbo;
- p) Per quanto concerne l'inquinamento acustico sono fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa legge quadro.

Art. 54

Interventi sul verde esistente

- 1) In tutto il territorio Comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo.
- 2) L'abbattimento di alberature ad alto fusto di particolare pregio ambientale con diametro superiore a 20 cm può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità previa autorizzazione comunale rilasciata su nulla-osta dell'Ufficio Tecnico.

3) Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di P.R.G.

4) La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, fatti salvi casi particolari documentabili, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7. I tagli potranno essere praticati ai nodi o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di rami privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica è comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Gli interventi potranno essere effettuati: nel periodo autunno/inverno e per le specie sempre verdi nei soli periodi di riposo vegetativo, mentre quelli sulle branche morte tutto l'anno. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la freccia dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a 20 cm sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 2).

5) I danneggiamenti o gli atti vandalici volti a danneggiare l'essenza arborea e compromettere la vita della pianta vengono considerate a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

6) La violazione ai commi di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art.55

Alberi di particolare pregio

1) Le essenze arboree di valore monumentale paesaggistico, individuate nelle tavole del P.R.G., sono soggette a particolare tutela:

- a) E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi;
- b) Tutti gli interventi di abbattimenti, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'osservatorio Regionale delle malattie delle piante. Tali interventi devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario;
- c) L'abbattimento delle piante senza autorizzazione o qualunque intervento volto a compromettere la vita delle essenze arboree comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €150,00 a €500,00.

Art.56

Veicoli a motori e rimorchi

1) E' vietato porre in sosta veicoli a motore e rimorchi sulle aree destinate a verde pubblico.

2) Nelle aree adibite a verde, servizio di arredo ed ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.

3) All' interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore e rimorchio ad esclusione di quelli per uso di bambini ed invalidi.

4) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di polizia, i mezzi di soccorso e veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.

5) I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l' attività di cui sopra.

6) Le violazioni di cui ai commi del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art.57

Velocipedi e pattini a rotelle

1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio, o verde di evoluzione naturale, è vietato circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso.

2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, ove siano presenti vialetti d'attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.

3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli utenti dell'area.

4) Le violazioni ai commi del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

TITOLO 9

VARIE

Art. 58

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura e cimiteri.

5) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

6) Le violazioni di cui ai commi 4) comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art.59

Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e disturbo ai passanti.

2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

4) La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 60

Ingresso abusivo in strutture comunali

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art.637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare recinzioni che proteggono strutture Comunali quali parchi, piscine, campi sportivi e scuole di ogni ordine e grado, ecc.

2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da €50,00 a €300,00.

Art.61

Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio con camper, tende, roulotte e simili, al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art.159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art.62
Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art.63
Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.64
Artisti di strada e mestieri girovaghi

- 1) Per le attività degli "artisti di strada" occorre l'autorizzazione per l'occupazione di suolo nei soli casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento, delle norme del codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.
- 3) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione su apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero della prevista licenza temporanea. L'esercizio di mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazioni di aree e suolo pubblico, tale attività comunque deve avvenire senza recare intralcio o fastidio alla circolazione.

TITOLO 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DELEGATI

Art.65

Sanzioni amministrative

1) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle ordinanze comporta, l'applicazione delle sanzioni amministrative (art.7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, come introdotto dalla Legge nr. 3/2003 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00) e quelle indicate nei singoli articoli del presente regolamento; il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione da redigersi ai sensi dell'art.14 comma 1 della Legge n.689/81 o nella notificazione da effettuarsi ai sensi del comma 2 della predetta Legge.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del responsabile del servizio da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, l'organo accertatore provvede a denunciare il trasgressore per il reato di cui all'art.650 C.P. e si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art.66

Organi delegati

1) Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento provvedono gli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché le altre Forze di Polizia dello Stato.

2) Le Violazioni di carattere ambientale possono essere inoltre accertate dalle Guardie Provinciali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

TITOLOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art.67

Abrogazioni di norme

1) E' abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato con delibera di C.C. n 2 del 15.01.1950 approvato dalla G.P.A. con atto n .6645 in data 21/03/1950 e tutte le precedenti disposizioni relative alle materie contemplate nel presente regolamento.

Art.68

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore a far data dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Art.69

Norma finale

1) Eventuali modifiche nelle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale o Regionale, si devono intendere recepite in modo automatico.